

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3877

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPAGNOLI, JOTTI LEONILDE, GUIDI, LONGO, INGRAO, GULLO, LACONI, MICELI, BARCA, BASTIANELLI, Busetto, CAPRARA, CHIAROMONTE, D'ALESSIO, D'ALEMA, FAILLA, GESSI NIVES, GIACHINI, LAMA, LAJOLO, LOPERFIDO, MACALUSO, MAGNO, NATOLI, PAJETTA, RAFFAELLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SCARPA, SULOTTO, TOGNONI, RE GIUSEPPINA, ASSENNATO, BAVETTA, COCCIA, DE FLORIO, PELLEGRINO, SFORZA, ZOBOLI

Presentata il 9 marzo 1967

Norme sullo scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo prevede la modifica della norma del codice civile relativa allo scioglimento del matrimonio, ed in particolare la introduzione del divorzio nella nostra legislazione.

Essa è parte integrante della riforma del diritto familiare che i deputati del gruppo comunista propongono al Parlamento e per cui è stato presentato un ampio progetto di legge, dal quale sono state stralciate le norme relative allo scioglimento del matrimonio onde facilitarne la discussione con l'abbinamento ad altra proposta di legge già all'esame della Camera dei deputati.

I temi di fondo della riforma dell'ordinamento della famiglia, così come i principi che la ispirano, sono stati ampiamente trattati ed esposti nella relazione che accompagna detta proposta: ed alla stessa perciò necessariamente rinviando in quanto da essi temi e principi trae profondo e valido motivo il presente progetto.

Infatti l'introduzione nella legislazione italiana dello scioglimento del matrimonio per

divorzio è innanzitutto un corollario irrinunciabile della nostra concezione della famiglia fondata su una scelta pienamente libera e sulla persistenza del consenso come garanzia della sua unità, della nostra visione della famiglia come centro di sentimenti e di affetti. La perennità del vincolo per noi deve essere intesa come valore fondamentale della famiglia, al quale i coniugi debbono liberamente informare i loro comportamenti, e non come coazione legale, come condizionamento esterno. L'indissolubilità imposta è sostanzialmente contraria ad una reale saldezza ed unità della famiglia, sostituisce alla tensione morale per un conseguimento di una reale perennità, una acquiescenza ad una perennità voluta dalla legge indipendentemente dal consenso; costituisce una remora alla trasformazione della famiglia in centro morale e di sentimenti e al superamento della sfera degli interessi economici e materiali.

Laddove tuttavia il dissenso interviene, divide e lacera l'unità reale della famiglia, determinando la fine di tutti i motivi che possono spingere un uomo e una donna a tenere

unite le loro vite, persino determinando la fine della stessa convivenza per un periodo tanto ampio da far considerare il processo di dissoluzione assolutamente irreversibile, là non vi è più famiglia né matrimonio: e la indissolubilità giuridica costituisce una mera finzione che nella realtà si riduce a una mera oppressione.

Il divorzio è perciò un aspetto di una impostazione della famiglia fondata sulla libera e responsabile scelta e sulla continuità del consenso: e perciò lo Stato deve riconoscere e prendere atto, allorché il fallimento del matrimonio è intervenuto in modo irreversibile, che una determinata unione matrimoniale non esiste più.

Per questo l'esigenza della introduzione del divorzio non discende soltanto dalla necessità, pur di ampio rilievo sociale ed umano, di porre rimedio alla situazione in cui si trovano milioni di persone che costituiscono la popolazione patologica della famiglia italiana: i separati legali, i separati di fatto, le convivenze *mo'e uxorio*, i figli illegittimi, i figli naturali non riconoscibili. Un quadro impressionante di situazioni destinate ad accrescersi numericamente e ad aggravarsi nelle conseguenze sempre più intollerabili che ne derivano, soprattutto in relazione a fenomeni connessi alla massiccia emigrazione in Paesi che accolgono il divorzio.

D'altra parte l'introduzione del divorzio è ormai profondamente matura nella coscienza di vastissimi strati della nostra popolazione: con un consenso maturato nelle profonde trasformazioni sociali e di costume intervenute in questi ultimi anni, destinato ad accrescersi col dissolversi di artificiose distorsioni, di tradizionali pregiudizi, e coll'affermarsi di un rinnovamento generale dell'istituto familiare e della posizione della donna nella famiglia.

Questa consapevolezza della profonda attualità del problema, maturata dopo un lungo dibattito nel Paese, tra le masse femminili, tra i ceti operai, contadini ed intellettuali, nei confronti con altre forze politiche, che ci ha indotto a sostenere la battaglia politica e parlamentare per l'introduzione del divorzio, ci induce a meglio sottolineare e puntualizzare la portata della nostra posizione attraverso una espressa iniziativa legislativa. Abbiamo ripetutamente e in varie sedi — tra cui quella parlamentare — respinto le eccezioni di natura costituzionale che da taluni settori sono state mosse all'introduzione del divorzio con legge ordinaria nella nostra legislazione. Ed il dibattito su tale aspetto del problema ha trovato una soluzione nel voto espresso dalla

Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, che ha ritenuto non esistere nella nostra legislazione una norma o un principio che limiti i poteri del legislatore ordinario quando questi si proponga di consentire lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

Non è qui il caso di riportare tutte le considerazioni e gli argomenti svolti dalle varie parti politiche che hanno sostenuto tale soluzione. È sufficiente ricordare che la Costituzione non solo tace sulla indissolubilità del matrimonio, ma che il suo silenzio è dovuto ad un preciso voto con il quale l'Assemblea costituente ebbe ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Grilli col quale si sopprimeva la espressa qualificazione del matrimonio come indissolubile, precedentemente inserita nel progetto. Il tentativo di trarre argomenti a favore della indissolubilità del matrimonio dall'articolo 29 della Costituzione, è stato poi di tutta debolezza, in quanto la definizione della famiglia come società naturale non può altro voler dire se non che il legislatore riconosce che la famiglia fa parte di una realtà storica preesistente che egli presuppone e regola: ma non certo che debba accettare quelle interpretazioni giusnaturalistiche che fanno dell'indissolubilità un requisito essenziale della famiglia, principio oltretutto ormai discutibile soprattutto se posto in relazione al fatto che per la stragrande maggioranza dei popoli il matrimonio non è indissolubile.

Ma l'indissolubilità del matrimonio non è stata neppure sancita in sede di Concordato, ché anzi un tentativo da parte del Vaticano di ottenere dallo Stato italiano l'impegno di mantenere illeso il principio della indissolubilità in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio non fu accolto dalla controparte italiana e fu lasciato cadere.

L'introduzione del divorzio non comporta alcun problema di revisione del Concordato tale da richiedere una legge costituzionale. Il riconoscimento da parte dello Stato italiano, sancito nell'articolo 34 del Concordato, degli effetti civili al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, non può in alcun modo significare che lo Stato italiano abbia rinunciato al proprio diritto e alla propria sovranità nel regolare tali effetti, e tra essi anche quello che riguarda il suo scioglimento.

Noi crediamo perciò che il dibattito sul divorzio abbia a svolgersi nei suoi aspetti di merito, rinunciando ad esasperazioni ed irrigidimenti, evitando interferenze e pressioni sulla sovranità del Parlamento.

Il problema è ben presente nella società italiana, come ha dimostrato l'acceso interesse dell'opinione pubblica. E d'altra parte non è senza importanza il rilievo che esso ha trovato accoglimento nel 97,7 per cento dei paesi del mondo, molti dei quali con popolazione in grande maggioranza cattolica: e che in nessuno di questi paesi, neppure in quelli che hanno avuto ed hanno al Governo partiti di ispirazione cattolica, è mai scaturita neppure una proposta per il ritorno della indissolubilità del matrimonio.

E d'altra parte è estranea alla concezione dei cattolici più aperti la pretesa di un intervento della legge a sostegno di principi di fede, la cui osservanza è rimessa alla coscienza religiosa dei credenti: laddove tale intervento lederebbe la libertà di coscienza di altri cittadini.

I fermenti nuovi che pervadono il mondo cattolico e lo spirito conciliare che ne permea larga parte, ci fanno sperare in un dibattito sereno e profondo sul problema del divorzio, un dibattito sul terreno sociale ed umano, e con riferimento alle esigenze che sono espresse dalla nostra società.

Anche sul terreno della libertà di coscienza ci pare aperto un dialogo fecondo pure con la parte più avanzata del mondo cattolico: a cui non può sfuggire la necessità di giungere, nella materia familiare come nelle altre, e indipendentemente dalla introduzione del divorzio che di ciò non necessita, al superamento del Concordato per separare con chiarezza il matrimonio civile da quello religioso, per ridare piena autonomia al vincolo civile e per restituire vitalità religiosa al sacramento del matrimonio.

La soluzione concreta che noi proponiamo per l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, è una attuazione del principio secondo il quale il divorzio interviene a sanare sotto l'aspetto giuridico un matrimonio irrimediabilmente fallito. Esso interviene dopo che i coniugi sono separati legalmente da almeno cinque anni e quindi in una situazione in cui la lacerazione è divenuta definitiva e irreversibile. Tanto più che la pronunzia di separazione legale, soprattutto se intervenuta con contraddittorio, è stata preceduta da un periodo talvolta assai lungo di disunione di fatto. Il giudice è chiamato a prendere atto di una tale situazione che di per sé, ove si siano verificati i presupposti della separazione legale e del decorso del quinquennio, legittima la pronunzia del divorzio, evitandosi così un vero e proprio processo di divorzio.

Coerentemente a quanto affermato in materia di separazione, noi riteniamo di dover evitare la elencazione di una serie di cause di divorzio in genere fondate sulla colpa, così come previsto in molte legislazioni di paesi stranieri. Va rilevato a questo proposito che in questi paesi il divorzio è stato introdotto in una situazione in cui la donna si trovava in una posizione di subordine e di minorità; sì che in questi stessi paesi vaste correnti critiche esistono al riguardo e numerose sono ormai le proposte innovatrici delle legislazioni vigenti. Significativa, per esempio, è stata la recentissima (aprile 1966) unanime approvazione da parte dello Stato di New York di una nuova legge di divorzio che, accogliendo le sollecitazioni dei più qualificati giuristi e sociologi, consente lo scioglimento del vincolo non più in base ad una casistica, ma dopo due anni di separazione, indipendentemente dal fatto colpevole di uno dei coniugi.

D'altra parte la stessa dottrina giuridica italiana (Iemolo, Mortara) ha ritenuto che nell'accertamento delle colpe matrimoniali non si possono seguire criteri obbiettivi identici in ogni caso, in quanto sono gli elementi soggettivi che determinano il valore delle azioni umane.

Esistono perciò, per una raggiunta maturità del nostro Paese, le condizioni per affrontare anche il problema dello scioglimento del matrimonio in modo originale, su basi nuove adeguate alla realtà, alle esperienze, alla coscienza civile del Paese e perciò senza ripetere o assumere forme e istituti di altre legislazioni.

La nostra proposta si muove in questo spirito nuovo, e si conforma ai principi di libertà, di responsabilità e di autonomia a cui abbiamo improntato tutta la prospettata riforma dell'ordinamento familiare: essa tende infatti a lasciare per intera la responsabilità morale e sociale della scelta agli individui e un giudizio di valore alla collettività sociale.

Il divorzio sarebbe così solo il riconoscimento giuridico di uno stato di fatto che lo Stato non avalla e non copre e il matrimonio verrebbe finalmente restituito nella sfera della coscienza.

Secondo la nostra proposta la pronunzia di divorzio, effettuata dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi dopo il decorso di cinque anni dalla separazione legale (e non dalla mera separazione di fatto che non offre una data certa per l'inizio della decorrenza del termine), è accompagnata dai

provvedimenti relativi ai figli e all'obbligo di un contributo per l'uno dei coniugi a favore dell'altro in caso di necessità.

Poiché il divorzio è preceduto da uno *status* di separazione in cui la situazione dei figli e il contributo sono già stati oggetto di regolamento da parte del Giudice, questi potrà confermare o modificare i provvedimenti già assunti. Anche per il divorzio come per la separazione i provvedimenti possono essere modificati in ogni tempo. Restano comunque in vigore, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, le norme sugli obblighi dei genitori nei confronti della prole.

Al principio per cui il divorzio può seguire alla separazione legale dopo il decorso di cinque anni, abbiamo ritenuto di appor-

tare un'unica eccezione nel caso in cui uno dei coniugi, quale cittadino straniero, abbia conseguito all'estero il divorzio per il matrimonio contratto o comunque trascritto in Italia.

Si è ancora ritenuto opportuno stabilire che con il divorzio la moglie perde il cognome del marito.

Nella proposta di legge relativa allo scioglimento del matrimonio, sono ricomprese norme che dichiarano sciolto il matrimonio a seguito di dichiarazione di morte presunta; il nuovo matrimonio stipulato dal coniuge della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, rimane valido anche nel caso in cui questa ricompaia; in tale situazione i rapporti saranno regolati dalle norme sul divorzio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Scioglimento del matrimonio)

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio. Il matrimonio si scioglie altresì quando sia divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta.

ART. 2.

(Scioglimento per divorzio)

Trascorsi cinque anni dalla separazione legale entrambi i coniugi, o uno di essi, possono chiedere al Tribunale lo scioglimento del matrimonio.

La domanda di scioglimento si propone al Tribunale del luogo in cui il coniuge ha residenza o domicilio.

Il Presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale. Il ricorso ed il decreto debbono essere notificati all'altro coniuge.

Il Tribunale, sentiti i coniugi, pronunzia con sentenza sullo scioglimento ed ordina all'ufficiale dello Stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione di scioglimento.

Lo scioglimento può essere pronunziato in ogni tempo nel caso in cui uno dei coniugi, quale cittadino straniero, abbia conseguito all'estero il divorzio per il matrimonio contratto o comunque trascritto in Italia.

ART. 3.

(Provvedimenti del Tribunale)

Con la sentenza che pronunzia lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale assume i provvedimenti relativi alla prole di cui all'articolo 155 del Codice civile, e i provvedimenti relativi agli obblighi di somministrazione di somme di danaro di cui all'articolo 156 del Codice civile, anche confermando o modificando quelli resi in sede di separazione.

Le disposizioni contenute negli articoli 147 e 148 del Codice civile rimangono in vigore anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

ART. 4.

(Cognome della moglie)

Con lo scioglimento del matrimonio per divorzio la moglie perde il cognome del marito.

ART. 5.

*(Nuovo matrimonio del coniuge
in caso di dichiarazione di morte presunta
dell'altro coniuge)*

Nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio avvenga per dichiarazione di morte presunta e qualora la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne venga provata l'esistenza dopo che il coniuge ha contratto nuovo matrimonio, i suoi rapporti familiari vengono regolati dalle norme di cui agli articoli precedenti.